



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

In caso di...
procedimento...
omissione...
effetti dell'...
...
...
...
...
...
...

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MARIA CRISTINA GIANCOLA

Presidente

FRANCESCO A. GENOVESE

Consigliere - Rel.

MARINA MELONI

Consigliere

LAURA TRICOMI

Consigliere

GIULIA IOFRIDA

Consigliere

Oggetto

Separazione personale -
Assegno di mantenimento
- Costituzione di famiglia
di fatto da parte del
beneficiario - Conseguenze

Ud. 03/12/2018 PU
Cron. 32871
R.G.N. 11170/2015

in 2
amm...
al frat.
P...
C.O.A
P...
18/6/2015

SENTENZA

sul ricorso 11170/2015 proposto da:

MR , domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall'avvocato Romito Domenico, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

2111
2018

CA , elettivamente domiciliato in Roma, Via Rodi n.32, presso lo studio dell'avvocato Monacelli Mario (Studio avv. Chiocci Umberto), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 26/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2018 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto;

udito, per il contro ricorrente, l'Avvocato Cristina Ciufoli, con delega avv. Monacelli, che si riporta per il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. — Con sentenza n. 26 del 2015 la Corte d'appello di Perugia, nel decidere sull'appello proposto dal signor **AC** contro la moglie **RM** , nel corso del giudizio di separazione personale dei due coniugi, per quello che ancora rileva ed interessa, ha revocato l'assegno di mantenimento corrisposto dal primo in favore della seconda in considerazione del fatto che risultava provata (anche per mezzo di un certificato del Comune di Gubbio, estratto dal registro delle coppie di fatto, tenuto da quel Comune "ad uso assegni familiari") l'instaurazione di una famiglia di fatto da parte dell'appellata e dunque applicabile al caso la giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile.

2. — Per la cassazione della sentenza la **M** ha proposto ricorso con un articolato motivo.



2.1. — L'intimato ha resistito con controricorso e memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente, ha denunciato: «Violazione dell'articolo 5 legge 898/1970, in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c.».

1.1. — Ha in breve sostenuto la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato ad escludere l'assegno di mantenimento in ragione della prova di una sua convivenza *more uxorio* (che non presenterebbe caratteri di stabilità ma avrebbe natura precaria) senza aver accertato e valutato se, dalla nuova convivenza, la ricorrente ritraesse benefici economici idonei a giustificare la diminuzione dell'assegno o, addirittura, la sua revoca.

1.2. — Ha chiesto, perciò, la riconferma del principio di diritto secondo cui: il diritto all'assegno di mantenimento non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia intrapreso una convivenza *more uxorio*, influenzando tale convivenza solo sulla misura dell'assegno ove si dia la prova, da parte dell'onerato, che essa influisca *in melius* sulle condizioni economiche dell'avente diritto.

1.3. — La ricorrente ha concluso con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito.

2. — Com'è noto, la legge sul divorzio prevede che il diritto all'assegno venga meno se l'ex coniuge beneficiario contragga nuove nozze (art. 5, 10° comma, L. div.) ma nulla prevede, invece, per l'ipotesi che l'ex coniuge "debole", in luogo del matrimonio, instauri una convivenza *more uxorio*, sicché si pone il problema di stabilire se, ed in che modo, una tale convivenza instaurata dal coniuge beneficiario incida sul diritto all'assegno di divorzio.

2.1. — Superando precedenti assetti dell'elaborazione giurisprudenziale in riferimento all'assegno divorzile, questa Corte ha, pochi anni addietro, affermato il principio di diritto secondo cui: *L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo (Sez. 1, Sentenza n. 6855 del 2015; successivamente confermato da Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2466 del 2016).*

2.2. — In sostanza, aderendo ai voti di una larga dottrina, la Corte - nel richiamato precedente - ha ritenuto che la causa estintiva prevista dalla legge (art. 5, 10° comma, L. div.) andasse "letta" estensivamente ricomprendendo in essa non solo il caso delle nuove nozze (con la conseguente formazione di una famiglia fondata sul matrimonio) ma anche quello della formazione di una famiglia di fatto, per quanto nata da una relazione non formalizzata, ma pur sempre tutelata sul piano costituzionale (art. 2 Cost.).

2.3. — La parte più caratterizzante della decisione richiamata è costituita dall'affermazione del principio dell'autoresponsabilità ossia



dal rilievo della scelta esistenziale, libera e consapevole, che comporta l'esclusione di ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo.

3. — Facendo seguito a tale nuova ermeneusi, la stessa Corte si è posta il problema (qui del tutto identico) della sopravvivenza dell'assegno di mantenimento, fissato a carico del più forte (sul piano redditual-patrimoniale) dei coniugi, non solo in caso di divorzio ma a seguito della separazione coniugale, quando non vi sia stata ancora la completa recisione del legame coniugale, potendo questo - astrattamente, anche se sempre più raramente, secondo l'*id quod prelumque accidit* - risorgere in base alla scelta ripristinatoria dei separati.

3.1. — Ebbene, anche in un tal caso la Corte ha risposto positivamente all'istanza di esclusione dell'obbligo attraverso l'enunciazione del seguente principio:

In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi "more uxorio" siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce "in melius" sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati. (Sez. 1 - , Sentenza n. 16982 del 2018).

4. — Reputa la Corte di dover ribadire la recente conclusione interpretativa, ossia quella che, anche in tema di separazione



personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro.

4.1. — Alla riaffermazione di tale principio, tuttavia, vanno poste le seguenti ulteriori precisazioni.

5. — Il fondamento della cessazione dell'obbligo di contribuzione deve esser individuato, per quel che riguarda il divorzio ma anche la separazione personale, nel principio di autoresponsabilità, ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara, orgogliosamente manifestata con il compimento di fatti inequivoci, per aver dato luogo ad una unione personale stabile e continuativa, che si è sovrapposta con effetti di ordine diverso, al matrimonio, sciolto o meno che sia.

5.1. — Ovviamente, in caso di instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, si è rescissa ogni connessione «con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale», poiché la nuova comunità familiare (per quanto non basata sul vincolo coniugale) ha fatto venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto ne resta definitivamente escluso.

5.2. — Ma anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, indipendentemente dalla "risoluzione del rapporto coniugale" (per quanto – come si è già detto - il suo esito si renda assai probabile) si opera una rottura tra il preesistente «tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale» ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto



espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale.

5.3. — La ricerca, la scelta e il concreto perseguimento di un diverso assetto di vita familiare, da parte del coniuge che pur abbia conseguito il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento, fa scaturire un riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venir meno.

5.4. — Né si allegghi la possibilità che i coniugi non divorziati possano (astrattamente) tornare a ricomporre la propria vita a seguito di un (improbabile) ripensamento, poiché anche in un tal caso l'assegno non riviverebbe, ma tornerebbe a operare il precedente assetto di vita caratterizzato dalla ripresa della convivenza, giammai tornerebbe a vivere il contributo che era stato a suo tempo (e prima della operata opzione verso una nuova dimensione di aggregativa di fatto) assegnato dal giudice.

6. — In conclusione il ricorso va respinto, dovendosi applicare il seguente principio di diritto:

Anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, indipendentemente dalla "risoluzione del rapporto coniugale" (assai più che probabile) si opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire definitivamente meno.

7. — Le spese seguono la soccombenza e si regolano come in dispositivo.



PQM

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 3.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

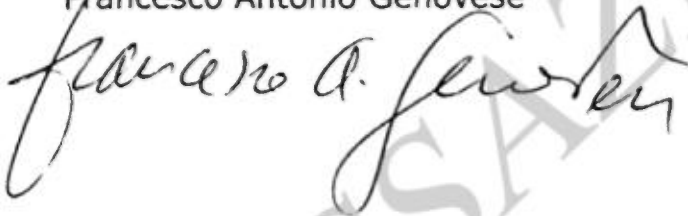
dx *non* Ai sensi dell'art. 13, comma 1- *quater* d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Dispone che, ai sensi dell'art.52 D. Lgs. n.198 del 2003, siano omissi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^a sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2018.

Il Consigliere estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Maria Cristina Giancola

